

**ACCORDO PROCEDIMENTALE TRA LA REGIONE E GLI ENTI LOCALI
CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE
LOCALI AL PROCEDIMENTO NAZIONALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ALLA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE.**

Vista la legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti Amministrativi della Regione e degli Enti locali), ed in particolare il Titolo II, istitutivo della Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali;

visto l'articolo 8 bis della l.r. 34/1998 che prevede la possibilità di concludere in sede di Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, che ha sostituito integralmente la Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), inerente, tra le altre, le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), che ha introdotto nell'ordinamento giuridico regionale la disciplina della procedura di valutazione d'impatto ambientale;

vista la disciplina regionale attuativa della l.r. 40/1998 contenuta nella deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 1999, n. 21-27037, istitutiva dell'organo tecnico regionale;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), contenente la disciplina generale sul procedimento amministrativo, norma di valore sostanzialmente paracostituzionale e di riferimento per tutte le norme speciali che regolamentano i procedimenti;

viste le conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007 in materia di *Better Regulation* che considera gli strumenti di *soft law* alternativi alla legislazione e quindi alla regolamentazione;

Visto il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (luglio 2007), il quale stabilisce che debbano essere valorizzati gli accordi di cui all'articolo 4 della legge 28 agosto 1997, n. 281, come mezzi per definire modalità condivise di esercizio dell'azione amministrativa e strumenti pattizi diretti al perseguimento di obiettivi di funzionalità;

PREMESSO

- che fra le novità introdotte alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 vi è la previsione della verifica di assoggettabilità, in precedenza contemplata con particolare rilievo per i procedimenti di competenza delle Regioni, anche per quelli di spettanza dell'Autorità statale;

- che l'articolo 20 del d.lgs. 152/2006 ha previsto la verifica di assoggettabilità per i progetti elencati nell'allegato II (Progetti di competenza statale) che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni e per le modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente;

- che il citato articolo 20 nel normare il procedimento, pur avendo previsto la formalità del deposito degli elaborati progettuali presso la sede della Regione e delle province, non ha espressamente contemplato l'acquisizione formale del parere regionale nell'ambito del procedimento;

- che, nonostante il dettato letterale dell'articolo 20, la competente Autorità ministeriale ha ritenuto di coinvolgere formalmente la Regione nel procedimento di verifica di VIA di competenza statale attraverso la sua formale interlocuzione in ordine alla strategicità dell'intervento proposto e la sua convocazione alle riunioni istruttorie;

CONSIDERATO

- che l'articolo 10 della l. 241/1990 prevede la generale facoltà di presentazione di osservazioni al procedimento amministrativo da parte dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge debbono intervenire, nonché ai soggetti intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 9 della legge medesima;

- che nulla osta al ritenere assorbita la facoltà di espressione del parere regionale nell'ambito della più generale previsione della presentazione di osservazioni al procedimento, presentazione peraltro consentita a chiunque vi abbia interesse al comma 3 del citato articolo 20 del d.lgs. 152/2006;

- che proprio in ragione del rapporto di genere a specie intercorrente tra la l. 241/1990 e il d.lgs. 152/2006, si può ritenere che nel "*chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni*" di cui all'articolo 20, comma 3 del d.lgs. 152/2006, il legislatore abbia voluto riferirsi a quella generale facoltà di intervento nel procedimento di cui agli artt. 9 e 10 della l. 241/90, che spetta anche ai portatori di interessi pubblici,

quali sono le comunità territoriali interessate dal progetto oggetto del procedimento di verifica;

- che pur non essendo espressamente prevista la specifica facoltà di intervento della Regione nel procedimento *de quo*, ma essendo comunque coinvolta nel procedimento dal Ministero competente, si ritiene possa essere utile formalizzare un procedimento che preveda un coordinamento anche con gli Enti locali interessati dal progetto;

- che la Regione in qualità di Ente esponenziale della collettività e interlocutore diretto con la competente Autorità ministeriale, detiene un interesse all'espressione univoca e coordinata del territorio nell'ambito del procedimento nazionale, nonché alla presa in carico di eventuali osservazioni presentate da cittadini o gruppi di interesse a rilevanza locale;

- che l'espressa previsione di una modalità procedimentale coordinata con gli Enti locali per l'espressione delle osservazioni degli Enti territoriali piemontesi interessati dal progetto, discende dai principi di cui agli artt. 9 e 10 della l. 241/90, norma quest'ultima di valore sostanzialmente paracostituzionale, alla quale tutte le norme speciali che regolano i procedimenti rinviano;

- che per quanto riguarda l'articolazione delle fasi di tale procedimento è possibile fare riferimento, data la positiva esperienza maturata nella fase applicativa della l.r. 40/1998, ad alcune disposizioni della stessa e nello specifico all'articolo 10, inerente il procedimento di verifica regionale di assoggettabilità a VIA, all'articolo 18 inerente la partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale in quanto compatibili, nonché all'articolo 7 in merito all'organo tecnico regionale, nonché alla normativa di carattere regolamentare ad essi connessa (in particolare la d.g.r. 12 aprile 1999 in merito alla composizione dell'organo tecnico);

- che la Regione, in relazione al ruolo di "cabina di regia" che è sempre più chiamata a svolgere nell'ambito del sistema Regione-Enti locali, in virtù di una competenza oramai a carattere generale in materia di politica di semplificazione, con il presente atto, che rappresenta una novità nel panorama amministrativo, intende coinvolgere tutto il sistema degli Enti locali per formalizzare un procedimento che consenta celermente l'espressione coordinata degli enti territoriali nell'ambito del procedimento nazionale;

- che sussiste una precedente forma di accordo rappresentato dalle "Linee interpretative per un più corretto funzionamento della conferenza di servizi in generale e nel procedimento di VIA", elaborate all'interno dell'Osservatorio per la riforma amministrativa e approvate nella seduta della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali del 14/11/07;

- che in considerazione dell'efficacia di tale modalità procedimentale, in termini di semplificazione e di omogeneizzazione delle azioni amministrative dei vari livelli di governo, si è ritenuto di riproporre tale modello, più coerente con il principio di equiordinazione tra gli Enti (articolo 114 Cost.);

- che con esso si intende continuare a realizzare una politica di semplificazione coordinata e concertata, attraverso la quale si possano evitare interventi settoriali, scoordinati e, pertanto, inefficaci, sia all'interno dell'Ente Regione, sia tra Regione ed Enti locali;

- che la Regione e gli Enti locali si impegnano al rispetto della procedura concordata nell'ottica della leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

- acquisito nel corso della seduta della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali del 22 gennaio 2010 l'assenso delle Associazioni regionali degli Enti locali allo schema di accordo, allegato e parte integrante del presente atto;

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

La Regione e gli Enti locali concordano quanto segue:

1. di approvare l'allegato contenente "Partecipazione del sistema Regione-Autonomie locali al procedimento nazionale di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'impatto ambientale";
2. di impegnarsi ad applicare la procedura prevista dal presente accordo attraverso l'espressione di assenso, ai sensi dell'articolo 8 bis della l.r. 34/1998, degli organi della Regione e degli Enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo.
3. Resta ferma in ogni caso la facoltà dell'Ente locale di presentare proprie osservazioni direttamente all'Autorità procedente ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del d.lgs. 152/2006.

Torino, 22 gennaio 2010

Il Presidente della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali

PARTECIPAZIONE DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI AL PROCEDIMENTO NAZIONALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE.

- I. Per quanto concerne la responsabilità del procedimento amministrativo, la Direzione regionale responsabile dell'istruttoria diretta alla formulazione delle osservazioni nell'ambito del procedimento nazionale e le Direzioni regionali coinvolte sono individuate in relazione ad ogni singola categoria progettuale sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 1999, n. 21-27037.
- II. La Direzione regionale competente individuata provvede celermente alla convocazione dell'Organo tecnico regionale di cui all'articolo 7 della l.r. 40/1998, nonché all'audizione, in collaborazione con il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, degli enti interessati, individuati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, indicando una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, l. 241/90, qualora essa possa più celermente consentire un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.
- III. Nell'ambito dell'istruttoria sono raccolte, valutate e trasmesse celermente alla competente Autorità ministeriale le osservazioni presentate dal pubblico e dai gruppi di interesse.
- IV. La Direzione regionale competente, in collaborazione con il Nucleo centrale dell'organo tecnico regionale, anche su istanza degli Enti locali coinvolti, valuta l'opportunità di procedere a momenti di informazione allargata e di confronto con i soggetti presentatori di osservazioni.
- V. Sulla base dell'istruttoria effettuata e acquisiti i pareri degli Enti locali la Direzione competente, di concerto con il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, procede alla stesura dell'osservazione unitaria da produrre nel procedimento nazionale, evidenziando, qualora presenti, le posizioni divergenti rispetto all'orientamento prevalente. L'osservazione è approvata con determinazione del dirigente della struttura competente.
- VI. La predetta determinazione, atto finale del procedimento regionale, è inviata alla competente Autorità ministeriale nel termine previsto dall'articolo 20, comma 3 del d.lgs. 152/2006 di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché trasmessa agli enti locali interessati.
- VII. Nel caso in cui intervenga sul medesimo progetto un atto nazionale di delega all'ottemperanza delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento nazionale conclusivo del procedimento, la responsabilità del procedimento si intenderà estesa anche a tale fase, in applicazione delle indicazioni contenute nella citata d.g.r. 12 aprile 1999, di regolamentazione dell'organo tecnico regionale.